9.1.1.9 Criticità in relazione all'art. 429 c.p.c.

Indice:

- a. Introduzione
- b. La sentenza n 6/2008 QM
- c. Normativa di riferimento

Sulla spettanza degli interessi e della rivalutazione ex art. 429 c.p.c. sui trattamenti pensionistici tabellari e di guerra. Lo *ius superveniens* si applica anche alle fattispecie di ritardo realizzatesi prima dell'entrata in vigore della citata legge, <u>ma limitatamente ai ratei maturati dopo</u>.

a. Introduzione

Trattasi di questione di grande criticità che ha indotto per lungo tempo il ministero ad impugnare le sentenze siano esse in materia tabellare o di guerra. Deriva direttamente dalla introduzione, nel rito dinanzi alla Corte dei conti, dell'art. 429 c.p.c. il cui terzo comma prevede che: "Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale [1284] c.c.], il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [150 att.].

b. La sentenza n. 6/2008 QM

Le questioni sottese sono state messe in chiaro dalle Sezioni Riunite con la Sentenza n. 6/2008/QM che di seguito si riporta in stralcio.

Alle Sezioni Riunite viene demandata la risoluzione del contrasto giurisprudenziale "circa la spettanza degli accessori, ex art. 429 c.p.c., sul trattamento pensionistico tabellare".

Sulla questione, la Sezione remittente ha fatto presente che effettivamente, "anche dopo la decisione n°10-QM/2002 delle SS.RR. è continuato a permanere il contrasto fra le Sezioni Centrali e fra i collegi della stessa Sezione I^ circa l'operatività del disposto contenuto nell'art. 429, comma 3 c.p.c., con riferimento ai trattamenti pensionistici di guerra e militari - tabellari".

Le Sezioni Riunite vengono chiamate a chiarire:

- a) "se il disposto contenuto nell'art. 429, comma 3, c.p.c., opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare";
- b) "se, nel caso affermativo, per i giudizi in corso opera dalla data di entrata in vigore della l. n. 205/2000 o anche precedentemente a tale data, per le fattispecie non regolate dall'art. 16, comma 6, della l. n°412/1991".

La Procura ha fatto presente che sono intervenute "nuove pronunce della Corte Costituzionale che hanno posto "elementi non precedentemente rappresentati", rimarcando l'effettiva esistenza di un "contrasto orizzontale in secondo grado" sui temi oggetto dei quesiti, e si è soffermata pure sulla rilevanza in concreto della questione di massima, ai fini della definizione del giudizio *a quo*, atteso che la sua soluzione influenza la decisione del giudizio principale.

Nel merito, la Procura ha illustrato l'evoluzione normativa dell'art. 429 c.p.c. ed ha poi evidenziato come, a suo giudizio, la soluzione della deferita questione di massima passi dalla valorizzazione del "dettato testuale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nel quale la determinazione effettuata dal giudice del maggior danno da svalutazione viene limitata alle sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro per i (soli) crediti di lavoro". E ciò, ha precisato la Procura, tenendo anche conto delle

sentenze della Corte Costituzionale n°459/2000 e n°82/2003 "che individuano nell'art. 429 ed *aliunde*, sempre e solo crediti di lavoro e crediti previdenziali relativi a trattamenti pensionistici che da quei rapporti conseguono".

In conclusione, secondo la Procura, gli elementi di novità che si possono trarre sia dal nuovo dibattito giurisprudenziale e sia dagli interventi della Corte Costituzionale portano a superare l'orientamento di cui alla citata sent. n°10-QM/2002, così da risolvere la "questione di massima nuovamente all'esame nel senso che il disposto contenuto nell'art. 429, comma 3, non opera in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare".

Dalle argomentazioni addotte dalla procura, si intuisce agevolmente che con la precedente e richiamata QM 10/2002, le Sezioni Riunite si erano già espresse in senso negativo per le ragioni dell'amministrazione ed infatti avevano sostanzialmente stabilito che il portato di cui al terzo comma dell'art. 429 c.p.c. trovava applicazione in tutti i giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei Conti, senza distinzione di materia (tabellare o guerra) e senza distinzione di tempo con la sola precisazione che il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione, non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Alla stessa stregua della procura, l'Avvocatura Generale dello Stato depositava una memoria, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui argomentava per la non applicabilità dell'art. 429, comma 3, c.p.c. alle pensioni tabellari militari e di guerra.

Il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato insisteva per una modifica sostanziale dell'orientamento di cui alla citata sent. n°10-QM/2002, nel senso di pervenire ad una netta separazione dei crediti previdenziali a base retributiva, ai quali applicare l'art. 429 c.p.c., da quelli a base indennitaria - risarcitoria, cui applicare l'art. 1224 c.c., così da riconoscere valore esclusivamente processuale al richiamo all'art. 429 c.p.c. operato dall'art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000.

Da queste premesse, attraverso argomentazioni induttive ed estensive invero non del tutto condivisibili, le Sezioni Riunite così motivavano la sentenza:

"Il Collegio ritiene pure condivisibile la linea della Procura Generale di riferire la questione stessa anche alle pensioni di guerra, sebbene il giudizio a quo verta su una pensione militare - tabellare - e quindi questa sentenza parifica, in tutto e per tutto, ai fini dell'applicabilità del comma 3° dell'art. 429 c.p.c. le pensioni militari tabellari a quelle di guerra -.

Trattasi in sostanza, di stabilire se l'art 5, comma 2, della l. n°205/2000 nel porre la regola che "innanzi al Giudice Unico delle pensioni si applica l'art. 429 c.p.c.", abbia inteso:

- a) riferirsi alle sole pensioni ordinarie (e privilegiate ordinarie), nei cui confronti, peraltro, la giurisprudenza aveva da tempo riconosciuto la rivalutazione monetaria, "secondo il diritto vivente", in rapporto alla loro natura "retributivo previdenziale";
- b) o anche alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari tabellari, per le quali storicamente è stata sempre negata la rivalutazione monetaria, in quanto soggette all'art. 1224 c.c., in rapporto alla loro natura "indennitaria risarcitoria".

Così illustrati i termini interpretativi della problematica relativa all'ambito oggettivo del rinvio in argomento, il Collegio ritiene di confermare, al riguardo, l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n°10-QM/2002".

In buona sostanza, le Sezioni Riunite respingevano le pur valide argomentazioni addotte

dall'Avvocatura Generale e dal Procuratore Generale per confermare *in toto*, salvo un aspetto comunque non marginale il precedente orientamento che non è affatto favorevole all'amministrazione ed alle finanze dello stato.

Le motivazioni della sentenza sono davvero troppo grevi per poter essere soppesate in questa sede, ragion per cui ci si limiterà ad evidenziare solo gli aspetti più salienti:

- <u>Principalmente è stata parificata integralmente la disciplina relativa agli accessori per le pensioni di guerra e per quelle tabellari</u>, ancorché il MEF, seppur in modo meno pervicace rispetto al recente passato, continua a compulsare l'Avvocatura Generale dello Stato per la proposizione dell'appello avverso le sentenze in materia di guerra che prevedono anche la condanna agli interessi e soprattutto alla rivalutazione;
- Le SS.RR. hanno ritenuto che la normativa speciale degli anni '90 ha accorciato le distanze tra le pensioni "retributive" (ordinarie e privilegiate ordinarie) e quelle "indennitarie risarcitorie" (militari tabellari e di guerra), accostando le prime al sistema normativo proprio delle seconde, per ciò che attiene alle conseguenze del loro ritardato pagamento, ex art. 1124 c.c.. Siffatto accostamento trova la sua base giustificativa nell'unitario richiamo all'art. 429 c.p.c., operato dall'art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000, per tutte le pensioni sulle quali è chiamato a pronunciarsi il Giudico Unico della Corte dei conti. Un simile "unitario" richiamo d'altronde ha consentito di dare una risposta anche alle esigenze di uniformità di trattamento delle posizioni debitorie dello "Stato", emerse nel corso del controllo per l'ammissione a visto del D.M. n. 352/1998.
- Hanno ritenuto inoltre che i crediti relativi alle pensioni ordinarie sono stati autonomamente riguardati dalle disposizioni dell'art. 22, comma 36, della l. n°274/1994, con una sostanziale equiparazione ai crediti retributivi. Conseguentemente, se il richiamo all'art. 429 c.p.c., operato dall'art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000 dovesse davvero essere inteso come riferito alle sole pensioni ordinarie, a ragione si potrebbe affermare che la norma sarebbe *inutiliter data*, in quanto avrebbe esteso alle pensioni ordinarie una regola già operante per esse da tempo.
- Relativamente alla 2[^] questione, quella riguardante la decorrenza del cumulo di interessi e rivalutazione, le SSRR hanno rivisitato il precedentemente orientamento conformandosi a precedenti giurisprudenziali consolidatisi nell'ambito delle sezioni civili della Corte di Cassazione laddove si è affermata la <u>irretroattività applicativa</u> in senso **relativo e non assoluto**.

In pratica, lo *ius superveniens* è stato applicato anche alle fattispecie di ritardo realizzatesi prima dell'entrata in vigore della citata legge, <u>ma limitatamente ai ratei maturati dopo</u>.

Analogamente, l'estensione alle pensioni militari - tabellari e di guerra dell'art. 429, comma 3, nel testo modificato dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, **opera anche per i giudizi in corso, ma solo dalla data di entrata in vigore della l. n. 205/2000, ossia dal 10/8/2000.**

Ne consegue che, per i giudizi in corso e che si riferiscono a fattispecie di ritardo verificatesi prima dell'entrata in vigore della 1. n. 205/2000, le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. – nella dimensione normativa di cui alla ricordate disposizioni speciali – si applicano ai soli ratei maturati dopo il 10/8/2000.

"Per i ratei maturati prima, invece, continuano a trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. $n^{\circ}525$ -A/1987, $n^{\circ}84$ -C/1990, $n^{\circ}97$ -C/1993, $n^{\circ}17$ -QM/1995 e $n^{\circ}4$ -QM/1998.

Trattasi di principi elaborati in perfetta adesione al "diritto vivente" che – per il risarcimento dei danni nelle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1224 c.c. – operava prima del 10/8/2000, perciò da applicare in luogo dei nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sent.

n°19499/2008 SS.UU. Cass. .

Elementari esigenze di giustizia, infatti, impongono di <u>contestualizzare nel tempo</u> il "diritto vivente", in relazione alle specifiche esigenze e realtà storiche che hanno portato alla sua affermazione, e ciò anche al fine del rispetto del generale principio di irretroattività che, tendenzialmente, permea di sé tutto il sistema, ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale".

c. Normativa di riferimento

- ✓ Artt. 429 c.p.c.
- ✓ Legge 205/2000
- ✓ Legge 412/1991
- ✓ Art. 1224 cod. civ.
- ✓ D.M. 352/1998
- ✓ Legge 274/1994
- ✓ Disposizioni sulla legge in generale